

STATUTO

**LE FARFALLE - SOCIETA
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLA DI BRIANO CE VIA
ARISTOTELE 14

Numero REA: CE - 353456

Codice fiscale: 04765650611

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-12-2023 - Statuto completo	2
--	---



	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	"Le Farfalle"	
	Titolo I	
	Denominazione - sede - durata	
	Art.1) E' costituita con sede nel Comune di Villa di	
	Briano (CE) la Cooperativa "LE FARFALLE - SOCIETA' CO-	
	OPERATIVA SOCIALE A R.L." a norma della legge n.381	
	del 08.11. 1991 e successive modifiche.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo	
	VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla coo-	
	perazione, si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Or-	
	gano amministrativo o dell'assemblea, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche al-	
	trove.	
	Art.2) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre	
	2050 e potrà essere prorogata con deliberazione del-	
	l'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel pre-	
	sente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si	
	applicano le disposizioni del codice civile e delle	
	leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposi-	
	zioni in materia di società per azioni, in quanto com-	
	1	

	patibili con la disciplina cooperativistica.	
	Titolo II	
	Scopo - oggetto	
	Art. 3) La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'in-	
	teresse generale della comunità alla promozione umana	
	ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:	
	a) la gestione di servizi sociosanitari e/o socio as-	
	sistenziali e/o socio educativi orientati per lo più	
	ai bisogni di persone con deficit motori, sensoriali,	
	psichici, nell'apprendimento e nella relazione di ge-	
	nere.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabil-	
	mente o temporaneamente, in conto proprio o per conto	
	terzi:	
	- Servizi socio - riabilitativi e/o socio - educativi	
	e percorsi di integrazione lavorativa;	
	- Gruppi appartamento;	
	- Centri semiresidenziali e residenziali accoglienza e	
	formazione;	
	- Servizi e attività di progettazione, di riabilita-	
	zione, di formazione, di osservazione, di orientamento	
	in ambito sociale;	
	- Allestire laboratori aperti di riabilitazione spe-	
	cialistica, di manualità ed espressività in genere;	
	- Attività di formazione e consulenza;	
	2	

	- Servizi e attività di sostegno psicologico e pedagogico alla famiglia;	
	- Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno e di sollecitare l'impegno volontario di singoli e gruppi;	
	- Attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.	
	b) attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, a norma degli artt. 1, 4 e 5 della legge n. 381 del 1991 e successive modifiche, ed in particolare:	
	attività finalizzate alla tutela e al recupero dell'ambiente quali: progettazione, gestione, manutenzione e cura di aree verdi, lavori di giardinaggio di ogni genere e specie;	
	- servizi di manutenzione in genere, piccole riparazioni a domicilio, facchinaggio e pulizia, compresi lavori di sgombero di cantine, solai e locali per privati, in conto terzi e per Enti Pubblici; - attività di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti finalizzata anche al riutilizzo del materiale recuperato;	
	3	

	- attività di turismo ecologico quali trekking, equi-	
	tazione, visite guidate, settimane verdi, centri esti-	
	vi per giovani a sfondo naturalistico -ambientale; -	
	produzione, lavorazione, commercializzazione di manu-	
	fatti in genere, sia in proprio che per conto terzi,	
	in ogni settore o comparto economico funzionale al	
	conseguimento degli scopi sociali;	
	- trasporto di merci per conto terzi funzionale al	
	conseguimento degli scopi sociali;;	
	- gestione di servizi ambientali in genere come spaz-	
	zamento, gestione di isole ecologiche/piazzole per la	
	raccolta differenziata, raccolta e trasporto di rifiu-	
	ti ingombranti, raccolta e trasporto di rifiuti in ge-	
	nere, sia da avviare a	
	- recupero in discarica;	
	- attività di formazione, studi e ricerche e promozio-	
	ne culturale, rivolta sia ai soci che a terzi, e in	
	particolare: valutazione di impatto ambientale, risa-	
	namento e gestione zone degradate, piani di raccolta	
	recupero e smaltimento di rifiuti, piani di sicurezza	
	e confort per ambienti confinati di tipo residenziale	
	e produttivo, corsi per addetti alla tutela ambientale	
	e alla sicurezza-confort negli ambienti di lavoro,	
	studi e ricerche per progetti urbanistici di interesse	
	ambientale, didattica ambientale e realizzazione di o-	
	4	

	gni altro tipo di studio, ricerca o servizio connesso	
	alle tematiche dell'ambiente anche attraverso la pro-	
	gettazione e la gestione, in conto proprio o di terzi,	
	di corsi, seminari, convegni o qualsiasi altra oppor-	
	tunità di formazione od aggiornamento; - servizi di	
	consulenza e assistenza inerenti le tematiche ambien-	
	tali, l'agricoltura biologica, lo smaltimento dei ri-	
	fiuti e quant'altro connesso alle attività oggetto di	
	statuto, rivolti a privati, aziende od enti pubblici;	
	- attività di falegnameria, attività di produzione di	
	oggetti di design e attività artigianali in genere.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa	
	sociale a scopo plurimo, di tipo A/B: l'attività di	
	gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi è	
	connessa con quella di avviamento al lavoro di sogget-	
	ti svantaggiati, in quanto destinatari della seconda	
	saranno in parte destinatari anche della prima. Saran-	
	no infatti i soggetti socialmente svantaggiati i de-	
	stinatari dell'attività sociale ed educativa (attività	
	di tipo A, legge 381/91) e saranno alcuni di questi a	
	completare l'inserimento sociale tramite il lavoro ge-	
	stito dalla cooperativa (attività di tipo B, legge	
	381/91).	
	La connessione tra le due attività consisterà anche	
	nel fatto che durante l'inserimento lavorativo dei	
	5	

	soggetti socialmente svantaggiati potranno essere ne-	
	cessari interventi a livello di servizi socio - sani-	
	tari ed educativi. Le due attività saranno separate	
	dal punto di vista dell'organizzazione amministrativa	
	anche e soprattutto ai fini della corretta applicazio-	
	ne delle agevolazioni concesse dalla vigente normati-	
	va.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secon-	
	do il principio della mutualità senza fini di specula-	
	zione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere	
	tramite la gestione in forma associata, continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni econo-	
	miche, sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, ed in base al regolamen-	
	to interno conseguentemente adottato inerente i rap-	
	porti tra socio lavoratore e cooperativa, il socio la-	
	voratore stabilisce successivamente all'instaurazione	
	del rapporto associativo un ulteriore rapporto di la-	
	voro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi	
	altra forma, consentita dalla legislazione vigente,	
	con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche	
	sotto forma di convenzioni o concessioni con enti pub-	
	6	

	blici, associazioni, privati e in collaborazione con	
	realità di volontariato. La cooperativa, quindi, si	
	propone di svolgere in forma organizzata e senza fini	
	di lucro, ispirandosi ai principi di mutualità e soli-	
	darietà tipici della cooperazione sociale, diverse at-	
	tività finalizzate alla promozione umana, morale, cul-	
	turale, professionale, al rispetto dei diritti umani,	
	alla valorizzazione delle diverse culture, etnie e re-	
	ligioni, all'educazione, alla pace e alla non violenza	
	gestendo servizi socio sanitari, assistenziali, educa-	
	tivi e di inserimento lavorativo orientati in via	
	prioritaria, ma non esclusiva, a persone con disabi-	
	lità e/o in condizioni di svantaggio sociale, ad an-	
	ziani, a minori e giovani.	
	La cooperativa potrà, altresì, fornire occasioni di	
	lavoro in favore dei propri soci, al fine di migliora-	
	re ed elevare le loro condizioni economiche e sociali.	
	La cooperativa può operare anche con i terzi. La coo-	
	perativa può inoltre: - svolgere ogni altra attività	
	connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al	
	perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere	
	tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ri-	
	tenute necessarie o utili per la realizzazione del-	
	l'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che in-	
	direttamente attinenti al medesimo, comprese attività	
	7	

	commerciali, quali ad esempio gestione di bar, mense,	
	vendita, organizzazione di eventi, ecc. se collegate	
	all'oggetto sociale o se, comunque, finalizzate al fi-	
	nanziamento delle attività già elencate in precedenza;	
	- raccogliere beneficenze, sponsorizzazioni e prestiti	
	da soci e da terzi esclusivamente ai fini del conse-	
	guimento dell'oggetto sociale;	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Coopera-	
	tiva si impegna ad integrare - in modo permanente o	
	secondo contingenti opportunità - la propria attività	
	con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed	
	aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto	
	dell'associazionismo cooperativo.	
	Inoltre potrà compiere tutte le operazioni finanzia-	
	rie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute	
	necessarie al conseguimento degli scopi sociali e co-	
	munque a questi annessi, beneficiando delle provviden-	
	ze messe a disposizione dalle leggi vigenti; - promuo-	
	vere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di pre-	
	videnza e di risparmio dei soci e raccogliendo presti-	
	ti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa in	
	materia di raccolta del risparmio effettuata dalle im-	
	prese non bancarie;	
	3) La cooperativa, per le sue caratteristiche di coo-	
	8	

	perativa sociale ed integrata, come previsto dalle vi-	
	genti leggi in materia, può usufruire dei benefici e	
	delle misure disposte a favore della cooperazione so-	
	ciali atti a compensare i costi sociali e la minore	
	produttività causata dall'integrazione di persone di-	
	sabili con ridotta capacità lavorativa. Su delibera	
	del Consiglio di amministrazione potrà aderire alle	
	associazioni nazionali di categoria ed alle relativa	
	associazioni provinciali ed altri organismi economici	
	e sindacali che si propongono iniziative di attività	
	mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di ser-	
	vizio.	
	Titolo III - Soci	
	Art.4) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art.	
	2522, comma 1° c.c. .	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono	
	in grado di contribuire al raggiungimento dei fini so-	
	ciali, che siano cittadini italiani (o stranieri se vi	
	è reciprocità) nel pieno esercizio dei diritti civili	
	e che abbiano attinenza con le attività dell'oggetto	
	sociale.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche tecni-	
	ci ed amministratori nel numero strettamente necessa-	
	rio al buon funzionamento della società.	
	9	

	In nessun caso possono essere soci coloro che eserci-	
	tano in proprio (o vi abbiano interessenze dirette)	
	imprese identiche od affini, che, secondo la valuta-	
	zione dell'Organo amministrativo, si trovino, per	
	l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Co-	
	operativa.	
	Categorie di soci	
	Art. 5) Possono essere soci persone fisiche apparte-	
	nenti alle seguenti categorie :	
	- soci cooperatori , che prestano la loro attività ri-	
	cevedendo un compenso di qualsiasi natura od entità;	
	- soci volontari , che prestano la loro attività gra-	
	tuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Possono altresì essere soci, entro i limiti stabiliti	
	dalla legge, persone giuridiche pubbliche o private	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo di quelle attività previste nell'oggetto del	
	presente statuto.	
	Nel libro soci sono istituite apposite sezioni nelle	
	quali ciascun socio è iscritto in base all'appartenen-	
	za a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Modalità di ammissione ed obblighi dei soci	
	Art. 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà	
	presentare all'Organo amministrativo domanda scritta	
	che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	10	

	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale,	
	residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro	
	svolta, dell'eventuale capacità professionale maturata	
	nei settori di cui all'oggetto sociale della coopera-	
	tiva, e delle specifiche competenze possedute;	
	c) il versamento della tassa di ammissione;	
	d) l'ammontare delle quote di capitale che si propone	
	di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere	
	inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo	
	fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare inte-	
	gralmente il presente statuto e di attenersi alle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazio-	
	ne della clausola arbitrale contenuta nel presente	
	statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del co-	
	dice civile, se trattasi di Società, Associazioni od	
	Enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),	
	c), d) e) ed f) relativi alle persone fisiche, la do-	
	manda di ammissione dovrà contenere le seguenti infor-	
	mazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	11	

	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha auto-	
	rizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei re-	
	quisiti di cui all' art. 4 del presente statuto, deli-	
	bera sulla domanda secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività econo-	
	mica svolta, come previsto all'art. 2527 c.c..	
	A seguito della delibera di ammissione e della conse-	
	guente comunicazione della stessa al soggetto interes-	
	sato, gli Amministratori provvederanno all'annotazione	
	nel libro dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Or-	
	gano amministrativo dovrà, entro 60 giorni, motivare	
	per iscritto la deliberazione e comunicarla agli in-	
	teressati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termi-	
	ne di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'as-	
	semblea, la quale delibera sulle domande non accolte,	
	se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione, con propria decisio-	
	ne.	
	L'organo amministrativo in carica, nella relazione al	
	12	

	bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illu-	
	stra le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione di nuovi soci.	
	art. 7) Fermi restando gli altri obblighi nascenti	
	dalla legge e dal presente statuto, i soci sono obbli-	
	gati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissa-	
	ti dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale corrispondente alla quota o alle azioni	
	sottoscritte;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso del-	
	le spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla de-	
	cisione dei soci in sede di approvazione del bilancio	
	su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti in-	
	terni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni	
	dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci. La varia-	
	zione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comuni-	
	cazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Titolo IV - Recesso - decadenza - esclusione	
	13	

	Art. 8) La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, o per causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	recedere, mediante comunicazione con lettera raccoman-	
	data al Presidente della cooperativa, il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con rac-	
	comandata alla Società. L'organo Amministrativo dovrà	
	esaminarla, al fine di constatare se sussistono i mo-	
	tivi che, a norma della legge e del presente Statuto,	
	legittima il recesso e provvede di conseguenza, nel-	
	l'interesse della cooperativa, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla ricezione.	
	Art. 10) La decadenza è pronunciata dall'Organo ammi-	
	nistrativo nei confronti dei soci interdetti o inabi-	
	litati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi	
	in una delle situazioni di incompatibilità con quelle	
	previste al precedente art. 5.	
	Art. 11) L'esclusione può essere deliberata dall'Orga-	
	no amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla	
	14	

	legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto	
	i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbliga-	
	zioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dal Re-	
	golamento o che ineriscano il rapporto mutualistico,	
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei	
	soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo ammi-	
	nistrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni,	
	non adempia al versamento del valore delle quote sot-	
	toscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società	
	a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concor-	
	renza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizza-	
	zione dell'Organo amministrativo.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel li-	
	bro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art.12) Le deliberazioni assunte in materia di reces-	
	15	

	so, decadenza ed esclusione sono comunicate ai soci	
	destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ri-	
	torno. Le controversie che insorgessero tra i soci e	
	la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono deman-	
	date alla decisione del Collegio arbitrale, regolato	
	dal presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promoss-	
	sa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Co-	
	operativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla	
	data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13) I soci receduti, decaduti od esclusi hanno	
	diritto al rimborso esclusivamente delle quote effet-	
	tivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sul-	
	la base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
	glimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del so-	
	vrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimo-	
	nio della Società e non sia stato destinato ad aumento	
	gratuito del capitale ai sensi dell'art.	
	2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14) In caso di morte del socio, gli eredi o lega-	
	16	

	tari del socio defunto hanno diritto di ottenere il	
	rimborso delle quote effettivamente versate, nella mi-	
	sura e con le modalità di cui al precedente articolo	
	13.	
	Art.15) La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle	
	quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli	
	eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approva-	
	zione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
	oglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto	
	il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con de-	
	liberazione dell'Organo amministrativo alla riserva	
	legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la	
	esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono respon-	
	sabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	Titolo V	
	17	

	Patrimonio sociale ed esercizio sociale	
	Art.16) Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rap-	
	presentati da quote del valore nominale di euro	
	100,00; la quota complessiva detenuta da ciascun socio	
	non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli	
	avanzi di gestione di cui al presente statuto;	
	c) dalla riserva straordinaria formata con le tasse di	
	ammissione e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli ere-	
	di di soci deceduti;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi in previsione di oneri	
	futuri o investimenti;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni	
	dei soci e/o prevista per legge;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla coope-	
	rativa per essere impiegata al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite	
	tra i soci né durante la vita sociale né all'atto del-	
	lo scioglimento della Società	
	Art. 17) Le quote non possono essere sottoposte a pe-	
	18	

	gno o a vincoli volontari , né essere cedute con ef-	
	fetto verso la Società senza l'autorizzazione degli	
	Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le	
	proprie quote deve darne comunicazione agli Ammini-	
	stratori con lettera raccomandata, fornendo, con rife-	
	rimento all'acquirente, le indicazioni previste nel	
	precedente art. ..	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta)	
	giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la Società deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione può pro-	
	porre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 18) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del progetto di bi-	
	lancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	19	

	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (cen-	
	toventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,	
	ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministra-	
	tori nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%	
	(trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della leg-	
	ge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 del-	
	la legge 31 gennaio 1992 n.59;	
	d) alle riserve indivisibili di cui alla legge	
	16/12/1977, n. 904.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	Art. 19) L'Organo amministrativo che redige il proget-	
	20	

	to di bilancio di esercizio, può appostare somme al	
	conto economico a titolo di ristorno, qualora lo con-	
	sentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bi-	
	lancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che	
	potrà essere attribuito mediante una o più delle se-	
	guenti forme:	
	· erogazione diretta;	
	· aumento del numero delle quote detenute da ciascun	
	socio;	
	· emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà	
	essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coope-	
	rativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento.	
	Titolo VI - Organi sociali	
	Art. 20) Sono organi della società:	
	a) L'Assemblea dei soci;	
	b) Il Consiglio di Amministrazione;	
	c) Il Presidente;	
	d) Il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	e) Il Collegio dei Probiviri (se previsto).	
	Assemblea dei soci	
	Art.21) I soci decidono sulle materie riservate alla	
	21	

	loro competenza dalla legge, dal presente statuto,	
	nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o	
	tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro appro-	
	vazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione de-	
	gli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c.	
	dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o	
	del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale de-	
	terminato nell'atto costitutivo o una rilevante modi-	
	ficazione dei diritti dei soci.	
	Art. 22) Con riferimento alle materie indicate nelle	
	lettere d) ed e) del precedente art. 19 e in tutti gli	
	altri casi espressamente previsti dalla legge o dal	
	presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o	
	più amministratori o un numero di soci che rappresen-	
	tino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i so-	
	ci, le decisioni dei soci debbono essere adottate me-	
	diante deliberazione assembleare nel rispetto del me-	
	22	

	todo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi me-	
	diante lettera raccomandata A.R. anche recapitata a	
	mano, inviata e/o consegnata 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luo-	
	go (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione	
	o, in alternativa, a mezzo telefax, messaggio SMS o	
	messaggio di posta elettronica inviata ai soci almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al	
	numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di	
	posta elettronica notificato alla società ed annotato	
	nel libro soci.	
	Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione	
	dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia	
	datato e sottoscritto per presa visione del socio de-	
	stinatario.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci con dirit-	
	to di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei	
	Sindaci effettivi, se nominati.	
	Art.23) In prima convocazione l'Assemblea è regolar-	
	mente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al	
	23	

	voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti	
	o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti,	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 24) Per le votazioni si procederà normalmente col	
	sistema della alzata di mano, salvo diversa delibera-	
	zione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-	
	gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per ac-	
	clamazione.	
	Art.25) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro	
	che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90	
	giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica e/o giuridica ha un solo	
	voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipa-	
	zione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interve-	
	nire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente	
	alla medesima categoria di socio.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di	
	24	

	dieci soci, nel rispetto di quanto previsto ex art.	
	2539 c.c..	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresen-	
	tare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti en-	
	tro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art.26) L'Assemblea è presieduta dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice	
	presidente, ed in assenza anche di questi, dalla per-	
	sona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un notaio.	
	Amministrazione	
	Art.27) La Società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, composto da un numero di Consiglieri	
	variabile da 3 a 5 membri, ed il loro numero sarà de-	
	terminato dall'assemblea.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di ammini-	
	strazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori se persone	
	giuridiche.	
	25	

	L'Organo amministrativo non può rimanere in carica per	
	un periodo superiore a 3 anni.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il	
	Vice presidente.	
	L'Organo amministrativo è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della Società, esclusi solo quelli	
	riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte	
	delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie	
	previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri	
	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei	
	soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mu-	
	tualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componen-	
	ti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della de-	
	lega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati de-	
	vono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio	
	sindacale (se in carica) sull'andamento della gestione	
	e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle ope-	
	razioni di maggior rilievo, effettuate dalla Coopera-	
	tiva e dalle sue eventuali controllate.	
	Art. 28) L'Organo amministrativo è convocato dal Pre-	
	sidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui	
	26	

	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lette-	
	ra, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque)	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mez-	
	zo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i	
	Sindaci effettivi ne abbiano conoscenza con almeno un	
	giorno di anticipo.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministra-	
	tori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti.	
	Art. 29) In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei	
	modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Art. 30) Spetta al Consiglio, sentito il parere del	
	Collegio sindacale (se in carica) determinare il com-	
	penso dovuto all'organo amministrativo, tenendo conto	
	dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 31) Il Presidente	
	Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappre-	
	sentanza della Cooperativa nei confronti dei terzi ed	
	in giudizio.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i	
	27	

	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministra-	
	tori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 32) Collegio sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa pro-	
	cede alla nomina del collegio sindacale, composto da	
	tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'as-	
	semblea.	
	I sindaci devono essere scelti in coerenza dell'arti-	
	colo 2397.	
	La nomina di un membro effettivo e di un membro sup-	
	plente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai	
	soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente	
	del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Es-	
	si sono rieleggibili.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza	
	della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi	
	di corretta amministrazione e, in particolare, sull'a-	
	28	

	deguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo con-	
	creto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione	
	e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere	
	agli amministratori notizie, anche con riferimento a	
	società controllate, sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari. Possono scambiare in-	
	formazioni con i corrispondenti organi delle società	
	controllate in merito ai sistemi di amministrazione e	
	controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezio-	
	ne e di controllo, i sindaci sotto la propria respon-	
	sabilità ed a proprie spese possono avvalersi di pro-	
	pri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non deb-	
	bono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibi-	
	lità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c. L'organo	
	amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari	
	e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni	
	riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo mu-	
	29	

	tualistico e sulla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica.	
	Controllo Contabile	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore	
	contabile o da una società di revisione.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'as-	
	semblea, sentito il collegio sindacale ove nominato;	
	l'assemblea determina il corrispettivo spettante al	
	revisore o alla società di revisione per l'intera du-	
	rata dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza al-	
	la data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Il soggetto incaricato del controllo contabile dovrà	
	in ogni caso rispondere ai requisiti di legge.	
	Nel caso di società di revisione i requisiti di eleg-	
	gibilità, compatibilità e qualificazione professionale	
	previsti dal presente articolo si applicano con rife-	
	rimento ai soci della medesima ed ai soggetti incari-	
	cati della revisione.	
	Il revisore o la società incaricati del controllo con-	
	tabile:	
	1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodi-	
	cità almeno trimestrale, la regolare tenuta della con-	
	tabilità sociale e la corretta rilevazione nelle	
	30	

	scritture contabili dei fatti di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redat-	
	to, il bilancio consolidato corrispondono alle risul-	
	tanze delle scritture contabili e degli accertamenti	
	eseguiti e se sono conformi alle norme che li disci-	
	plinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bi-	
	lancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove	
	redatto.	
	Titolo VII - Controversie	
	Art. 33) Sono devolute alla cognizione di arbitri ri-	
	tuali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.	
	5/03, nominati con le modalità di cui al successivo	
	art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento ob-	
	bligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra so-	
	ci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibi-	
	li, anche quando sia oggetto di controversia la qua-	
	lità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deci-	
	sioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è e-	
	stesa a tutte le categorie di soci, anche non coopera-	
	31	

	tori.	
	Art. 34) Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad	
	euro 5000,00 (cinquemila/00. Ai fini della determina-	
	zione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui	
	agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civi-	
	le;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra appartenenti all'Ordine	
	dei Dottori Commercialisti e sono In difetto di desi-	
	gnazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale	
	nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando	
	quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n.5/03, i soci	
	possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decide-	
	re secondo equità o possono dichiarare il lodo non im-	
	pugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimonial-	
	li disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla	
	costituzione dell'Organismo arbitrale, salvo che essi	
	proroghino detto termine per non più di una sola volta	
	nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03,	
	nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o	
	in ogni altro caso in cui la scadenza del termine pos-	
	32	

	sa nuocere alla completezza dell'accertamento o al ri-	
	spetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni forma-	
	lità non necessaria al rispetto del contraddittorio.	
	Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le	
	regole procedurali cui si atterranno e le comunicano	
	alle parti.	
	Le spese di funzionamento dell'Organismo arbitrale so-	
	no anticipate dalla parte che promuove l'attivazione	
	della procedura.	
	Titolo VIII - Scioglimento e liquidazione	
	Art.35) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della	
	Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i	
	poteri, scegliendo preferibilmente tra i soci.	
	Art. 36) In caso di scioglimento della Società, l'in-	
	tero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione	
	sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente ver-	
	sato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del	
	precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo svilup-	
	po della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92, n.59.	
	Titolo IX - Agevolazioni-finanziarie	
	art. 37) La Cooperativa, ricorrendone i presupposti	
	33	

	legali, potrà chiedere tutte le agevolazioni finanzia-	
	rie, contributive, fiscali ed economiche previste dal-	
	le Leggi Regionali, Statali ed europee.	
	art. 38) La Cooperativa si propone, inoltre, di stimo-	
	lare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, in	
	conformità alle vigenti disposizioni in materia, isti-	
	tuendo una sezione di attività, disciplinata da appo-	
	sito Regolamento, approvato con decisione dei soci,	
	per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed	
	effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dell'oggetto sociale. E'pertanto vietata tassativamen-	
	te la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto o-	
	gni forma.	
	Titolo X - Rinvio	
	Art.39) Per tutto quanto non previsto dal presente	
	statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle so-	
	cietà cooperative sociali.	
	In originale firmato:	
	Russo Colomba	
	Fabiola Russo	
	Zurino Lorenzo	
	Notaro Giancarlo Iaccarino - segue sigillo	
	34	

36 di 36